



CITTA' DI TORREMAGGIORE

Cod. Fisc. 84000710719 Part. I.V.A. 00536230717

SETTORE PRIMO

Servizio Segreteria e AA.GG.



Prot. 21872/2020

ORDINANZA SINDACALE N. 97 DEL 03/12/2020

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 c. 5 del d.lgs. 267/2000 - Emergenza COVID-19. Misure cautelari e preventive volte al contenimento del rischio di contagio nel territorio comunale di Torremaggiore – Sospensione in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche di tutte le Scuole dell'Infanzia, delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado presenti sul territorio comunale.

IL SINDACO

PREMESSO che con D.L. n. 125 del 07/10/2020 e con delibera del Consiglio dei ministri del 07/10/2020 è stato ulteriormente prorogato sino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza sul tutto il territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio e del 7 ottobre 2020, con le quali, è stato prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili rispettivamente al 15 ottobre 2020 e al 31 gennaio 2021;

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto- legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge*



CITTA' DI TORREMAGGIORE

Cod. Fisc. 84000710719 Part. I.V.A. 00536230717

SETTORE PRIMO

Servizio Segreteria e AA.GG.



14 luglio 2020, n. 74, recante “ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATO che l'Ordinanza del Ministero della salute del 4 novembre 2020 colloca la Regione Puglia in uno scenario di elevata gravità di tipo 3 con un livello di rischio “alto” (area arancione), per la durata di quindici giorni decorrenti dal 6 novembre;

CONSIDERATA la circolare del Ministero della salute del 12/10/2020 riguardante il periodo dell'isolamento e della quarantena che distingue:

- L'isolamento dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.
- La quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

DATO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, caratterizzata dall'elevata diffusione dell'epidemia e quindi all'incremento dei casi sul territorio nazionale e soprattutto dell'allarmante aumento dei contagi nel nostro territorio comunale, con il numero in costante aumento delle persone in sorveglianza sanitaria – isolamento fiduciaria/quarantena;

RAVVISATA la necessità di dover provvedere, senza indugio, ad adottare ogni provvedimento necessario, in via cautelativa e precauzionale a tutela e salvaguardia della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, onde evitare probabili contagi nella comunità scolastica del territorio comunale, in attesa della conclusione delle attività di tracciamento dei contatti a cura dei competenti organi dell'ASL;



CITTA' DI TORREMAGGIORE

Cod. Fisc. 84000710719 Part. I.V.A. 00536230717

SETTORE PRIMO

Servizio Segreteria e AA.GG.



TENUTO CONTO della corrispondenza intercorsa con i dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Statali “Via Pietro Nenni” e “Via Sacco e Vanzetti” sul numero e presenza di studenti e personale affetto da Covid-19, nonché con i Responsabili delle Scuole dell’infanzia paritarie presenti sul territorio comunale;

VISTA l’Ordinanza n. 95 del 17/11/2020 a tutela della salute pubblica in cui si è disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado presenti sul territorio del Comune di Torremaggiore.

ACCERTATA la necessità di ricorrere al potere contingibile e urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell’emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus COVID-19, a tutela della salute della popolazione ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 267/2000;

CONSIDERATO che l’art. 18 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ha abrogato il comma 2 dell’art. 3 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020 n. 35, in forza del quale i Sindaci non “potevano” adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili ed urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali né eccedendo i limiti di cui al comma 1;

ORDINA

ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19:

- la sospensione in presenza, a tutela della salute pubblica, dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività didattica di tutte le Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado (pubbliche, paritarie e private), presenti sul territorio comunale, **dal 4 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021;**



CITTA' DI TORREMAGGIORE

Cod. Fisc. 84000710719 Part. I.V.A. 00536230717

SETTORE PRIMO

Servizio Segreteria e AA.GG.



- le disposizioni *de quo*, relative alla sospensione della didattica in presenza delle scuole, vanno riferite anche alle seguenti strutture (Regolamento Regione Puglia n. 4/2007 e ss.ii.):
 - a) Centro ludico prima infanzia (art. 90);
 - b) Asilo Nido e Micro-Nido (art. 53);
 - c) Sezione Primavera (art. 53);
 - d) Servizio per il tempo libero (art. 103);
 - e) Ludoteca (art. 89);
 - f) Centri Socio – educativo per minori (art. 52);
- **Le disposizioni relative alla sospensione della didattica in presenza delle scuole non si applicano:**
 - a) alle strutture scolastiche pubbliche e private di ogni ordine e grado, per gli alunni diversamente abili e gli alunni con DSA che abbiano fatto richiesta in passato di frequenza in presenza.

DISPONE

1. Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito istituzionale, nonché attraverso gli organi di informazione;
2. La notifica della presente ordinanza ai Dirigenti scolastici degli Istituti Comprensivi Statali ed ai Responsabili delle Scuole dell'infanzia paritarie e delle Strutture che erogano servizi educativi per l'infanzia, presenti nel territorio comunale;
3. La trasmissione della presente ordinanza, ognuno per le azioni di rispettiva competenza a:
 - Regione Puglia- Unità di crisi per la gestione dell'emergenza;
 - Dipartimento di prevenzione dell'ASL di Foggia;
 - Prefettura di Foggia;
 - Direzione provinciale scolastica;
 - Comando Stazione Carabinieri di Torremaggiore;
 - Comando di Polizia Locale di Torremaggiore.



CITTA' DI TORREMAGGIORE

Cod. Fisc. 84000710719 Part. I.V.A. 00536230717

SETTORE PRIMO

Servizio Segreteria e AA.GG.



AVVERTE

Che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR di Bari entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla pubblicazione.

Torremaggiore, 03 dicembre 2020

Il Sindaco
Dott. Emilio Di Pumpo

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D. Leg.vo 82/2005).